

R.G. 12425/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12425/2023 R.G. LAVORO

TRA

ANNUNZIATA DI LANNO n. a NAPOLI (NA) il 12/01/1977

rappresentata e difesa dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO, come da procura in atti.

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO

RESISTENTE

OGGETTO: iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio per disabili

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 12/10/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato per i disabili ex art. 8 l. 68/1999; di essere stata sottoposta a visita con riconoscimento della percentuale del 35%; di possedere un quadro patologico tale da consentire il riconoscimento del 46%.

Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare la sussistenza di uno stato invalidante pari o superiore al 46% con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

Il *thema decidendum* del presente procedimento è rappresentato dall'accertamento del diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato per disabili in ragione della percentuale di invalidità posseduta. Nel caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato improponibile per mancanza di domanda amministrativa. Parte ricorrente, infatti, come emerge dal verbale sanitario e dalla ricevuta di presentazione della domanda allegate al ricorso, ha proposto domanda amministrativa solo per il riconoscimento dell'invalidità civile. L'oggetto del giudizio, però, non riguarda il riconoscimento di una percentuale di invalidità nella misura pari o superiore al 74% secondo quanto previsto dalla legge 118/1971, che disciplina le prestazioni in materia di invalidità civile, ma del requisito sanitario utile per l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio. Si tratta, quindi, di un diritto autonomo e distinto rispetto a quanto previsto dalla disciplina in materia di invalidità civile e, nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito la prova della proponibilità della domanda giurisdizionale in quanto non risulta depositata la ricevuta di presentazione della domanda amministrativa concernente il diritto azionato. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 5540/2017) secondo cui *"la mancata presentazione della domanda amministrativa rende improponibile la domanda giudiziaria, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria (Cass. n. 5149 del 2004)"*. Si intende dare continuità alla costante giurisprudenza di merito (Trib. Roma sent. 31/05/2018, n.4554) secondo cui *"La domanda deve dirsi improponibile per mancata presentazione della*

domanda amministrativa al soggetto competente ad adottare il provvedimento richiesto (cioè l'iscrizione nelle liste dei disabili). Deve darsi atto che la parte ricorrente ha proposto la domanda amministrativa unicamente alla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile, senza che tuttavia il relativo esame fosse compiuto dall'apposita commissione integrata diversa da quella che accerta in generale gli stati di invalidità. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 68/99, invero, l'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati in un atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (v. D.P.C.M. 13.1.2000, in G.U. 22.2.2000, n. 43). Le dette commissioni sono le medesime commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (cioè appunto quelle istituite presso le unità sanitarie locali e competenti all'accertamento degli stati di invalidità civile), ma esse devono essere integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Si tratta dunque di organi speciali deputati in via esclusiva all'accertamento delle condizioni dell'interessato al fine precipuo di individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo (art. 2 citato D.P.C.M. 13.1.2000). Pertanto, la parte ricorrente avrebbe dovuto far precedere la domanda giudiziale dalla previa domanda amministrativa diretta al competente ufficio della Provincia preposto alla tenuta degli elenchi. In mancanza di tale istanza amministrativa, non può che rilevarsi, in questa sede, l'improponibilità della domanda giudiziale. A tale proposito, deve rilevarsi, in termini generali, che qualora il ricorrente abbia adito il giudice del lavoro senza aver prima atteso l'esaurimento dei 'procedimenti prescritti dalla leggi speciali per la composizione in sede amministrativa', ovvero in ogni caso il decorso dei 'termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo', ovvero anche, per analogia, nel caso in cui il ricorrente non abbia neppure proposto il ricorso amministrativo, il giudice, ai sensi dell'art. 443, comma 2° c.p.c., ha il potere dovere di rilevare, solo nella prima udienza di discussione, l'improcedibilità della domanda e sospendere il giudizio, assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio di 60 giorni per la

presentazione del ricorso in sede amministrativa. Ma il caso di specie, ricade nella diversa ipotesi in cui sia stata del tutto omessa la preliminare istanza alla P.A. per ottenere il beneficio azionato in giudizio. In tale caso, il giudice deve decidere la causa dichiarando improponibile (o inammissibile) la domanda stessa, dovendosi identificare la previa istanza amministrativa in termini di condizione di ammissibilità della domanda, che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della stessa e che non può sopravvenire nel corso del giudizio. Il difetto di una condizione di proponibilità dell'azione impedisce, come è ovvio, di esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda principale in questa sede proposta. La domanda pertanto deve essere decisa come da dispositivo”.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improponibile.

Sono assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti. Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. dichiara improponibile il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.

Si comunichi.

Aversa, 10/12/2024

il Giudice del Lavoro
dott. Barbato, Rosario Capolongo